

**Separazione personale:
il marito cede tutti i beni alla moglie per non pagare i debiti
ma il Fisco esercita l'azione revocatoria**

di MAURIZIO BRUNO

È ormai diventato frequente il fenomeno di coppie di coniugi che si rivolgono al Tribunale per richiedere la separazione personale, non tanto perché realmente intendano separarsi, ma al solo fine di trasferire in esenzione di imposta, tutti i beni all'altro coniuge o ai figli, cercando così di sottrarli ai propri creditori.

A tutela del creditore, la possibilità dell'azione revocatoria nei confronti dei trasferimenti operati mediante la separazione, è ritenuta ammissibile in giurisprudenza, anche se con opportuni distinguo.

Con la recente ordinanza in commento, la Suprema Corte ritorna sul punto accogliendo le pretese dell'Agenzia delle Entrate.

Il ricorso strumentale alla separazione da parte dei coniugi, nella prassi, viene talvolta posto in essere lecitamente ed in altri casi, molto meno correttamente, per ottenere svariati benefici.

Capita, ad esempio, che gli interessati attivino la procedura della separazione consensuale con negoziazione assistita, per ottenere le provvidenze previste per le coppie separate dalla legislazione sociale, per passare dal regime di comunione a quello di separazione dei beni, per far risultare l'esistenza di un assegno di mantenimento per i figli o per la moglie utile ai fini fiscali, per salire nella graduatoria delle coppie disagiate, per ottenere l'assegno di cittadinanza o altri contributi, per ottenere la priorità negli asili nido, per trasferire tutti i beni ai figli (la giurisprudenza e poi l'Agenzia delle Entrate hanno confermato che anche in tal caso è invocabile l'esenzione di imposta) e ciò, anche al fine di evitare che in seguito la tassa di successione sia a carico dei medesimi, etc. In particolare, i trasferimenti di proprietà vengono posti in essere soprattutto per tentare di sottrarre i beni all'esecuzione dei creditori di uno o di entrambi i coniugi.

I vantaggi nel prevedere il trasferimento di un immobile nell'ambito di un procedimento di separazione o di divorzio sono notevoli. Infatti, come è noto, l'art. 19, l. n. 74/1987, prevede

espressamente che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento *de quo*, sono esentati dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Dopo alterne vicende e contrasti giurisprudenziali (per l'intervento della Corte cost., si vedano le **sentenze nn. 176/1992 e 202/2003**), anche l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 ha confermato che l'esenzione fiscale opera non solo nei trasferimenti immobiliari tra coniugi, ma anche in favore dei figli.

Un tempo, peraltro, era anche possibile procedere direttamente alla trascrizione del verbale che trasferiva la proprietà, senza ricorrere al notaio (ad es., Trib. Pordenone, decr. 17 marzo 2017 legittimava il trasferimento diretto mediante pattuizioni previste in una procedura di negoziazione assistita, *ex art. 6, D.L. n. 132/2014*).

Attualmente la questione della necessità o meno del notaio è stata rimessa dalla Corte di Cassazione alle Sezioni Unite con ordinanza n. 3089/2020.

A parere di chi scrive, non è conveniente per l'avvocato accollarsi i rischi di un trasferimento di proprietà impreciso (ad es. per erronee indicazioni delle parti, dei dati catastali o di eventuali pesi, vincoli o trascrizioni precedenti) imponendo, così, al legale una responsabilità che non gli compete e per la quale non è pagato.

È però indubbio che, con l'esenzione di imposta, si possano trasferire, mediante il procedimento di separazione o divorzio, interi patrimoni a zero costi, salvo la parcella del notaio, e questo è un vantaggio di estrema rilevanza.

L'ordinanza della Cassazione n. 8824 depositata il 31 marzo 2021 affronta, sotto vari profili, la questione della legittimità dell'azione revocatoria dei creditori nei confronti della moglie o dei figli divenuti proprietari dei beni, tramite il procedimento di separazione o di divorzio.

Va ricordato, sotto questo profilo, come il creditore possa agire per l'inefficacia del trasferimento di proprietà con l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.; in caso di donazione del bene, dimostrando soltanto che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava al creditore (tra l'altro, l'art. 2929 *bis* c.c. statuisce che entro dodici mesi in caso di donazione, il creditore possa agire direttamente con il pignoramento, senza neanche passare per l'azione revocatoria).

Diversamente, per gli atti a titolo oneroso, al fine di ottenere la pronuncia della revocazione, il creditore deve dimostrare che anche il terzo acquirente fosse consapevole del pregiudizio che la cessione arrecava alle proprie ragioni.

E questo non è facile.

In caso di accoglimento della domanda giudiziale, viene dichiarata l'inefficacia della cessione e quindi il creditore può agire, una volta ottenuta la sentenza, direttamente con la esecuzione forzata nei confronti del bene, la cui compravendita è stata censurata.

Sull'ammissibilità dell'azione revocatoria nei trasferimenti immobiliari effettuati mediante separazione o divorzio, in effetti vi sono stati vari interventi della giurisprudenza, inizialmente non favorevoli, muovendo dal rilievo che, in caso di trasferimento di proprietà mediante un procedimento di separazione, non si possa parlare di una donazione in senso tecnico. Ciò, in quanto il trasferimento viene sempre operato nell'ambito di una valutazione più complessa dei rispettivi rapporti tra coniugi di dare ed avere e a tutela dei figli. Ma neanche si può, equiparare la cessione ad una mera compravendita, essendo coinvolti nell'accordo diritti primari e la tutela della prole.

Dunque, in base ad un primo orientamento, l'azione revocatoria non poteva essere promossa nei trasferimenti effettuati nell'ambito della separazione o del divorzio.

Di contro, dopo alterne vicende, la giurisprudenza si orientava in senso diametralmente opposto circa la legittimità dell'azione revocatoria da parte dei creditori di uno o di entrambi i coniugi, pur considerando il trasferimento di proprietà nell'ambito della separazione dei coniugi un atto con presupposti e finalità complesse, coinvolgendo svariati interessi.

Tuttavia, non potevano per tali caratteristiche, pregiudicarsi i diritti dei creditori, soprattutto nella evidenza che il beneficiario non poteva non essere a conoscenza del pregiudizio che l'altro arrecava alle ragioni dei primi, dato lo stretto legame di parentela e la convivenza nello stesso nucleo familiare di moglie e figli.

In tal senso, già nel 2011 (v. Trib. Roma, n. 22875/2011) il giudice riteneva legittima l'azione revocatoria anche per i trasferimenti di proprietà effettuati mediante la separazione dei coniugi. La Cassazione aderiva a tale orientamento (di recente, Cass. civ., 4 luglio 2019, n. 17908) ritenendo che le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge, o ai figli, concernenti beni mobili o immobili, se sfuggono alle valutazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio,

non sfuggono ai presupposti dell'azione revocatoria nella considerazione che la moglie ed i figli appunto non potevano non essere a conoscenza dello stato di indebitamento del padre. Quindi legittimamente va dichiarata l'inefficacia della cessione dei beni, effettuata al coniuge o ai figli, mediante la separazione consensuale o la negoziazione assistita, purchè l'azione come per legge, venga proposta entro il quinquennio, dall'atto di cessione.

Ciò seppure, va detto, non sempre il creditore ottiene successo nelle proprie azioni, (in genere creditori sono gli Istituti bancari o l'Agenzia delle Entrate) allorché i coniugi o i figli dimostrino l'assoluta ignoranza della situazione debitoria del padre, stante ad esempio la non convivenza o la mancanza di rapporti da tempo.

Di particolare interesse sotto questo profilo è l'ordinanza in commento, in quanto affronta l'argomento in maniera esaustiva.

La decisione è particolarmente rilevante, anche per l'entità del trasferimento e l'importo in contestazione, laddove l'Agenzia delle Entrate vantava crediti nei confronti del marito per oltre trentadue milioni di euro, e questi aveva donato alla propria moglie la propria quota, pari alla metà di un relevantissimo complesso immobiliare fra terreni e fabbricati, pregiudicando sicuramente gli interessi del Fisco.

Con il ricorso in Cassazione veniva impugnato il provvedimento favorevole all'Amministrazione fiscale, rilevandosi che i coniugi pur anagraficamente conviventi, in realtà vivevano in residenze separate, e dunque non poteva presumersi *sic et simpliciter* la conoscenza della moglie della situazione debitoria del marito, né potesse desumersi la prova dell'esistenza della *scientia damni* in capo alla donna solo per asserite presunzioni.

Inoltre rilevava il marito che il trasferimento di proprietà non era stato eseguito a titolo gratuito, bensì, da un lato, previo versamento di un corrispettivo di Euro 150.000,00 e, dall'altro, a fronte dell'obbligo di mantenimento della famiglia.

Quindi, non solo il trasferimento non poteva considerarsi un atto a titolo gratuito, ma ancora si eccepiva che la cessione della proprietà era stata compiuta in adempimento degli accordi della separazione ed a tutela della famiglia, talché non poteva ammettersi la legittimità della richiesta inefficacia, laddove in tale maniera, si sarebbero travolti i diritti di sostentamento della moglie e dei figli.

La Cassazione rigettava i motivi di impugnazione.

Il Collegio rilevava che la conoscenza del dissesto economico del marito da parte della moglie doveva intendersi presunta.

Del resto la questione della residenza anagrafica o di fatto, non appariva così rilevante in quanto la Corte territoriale aveva tenuto conto di vari altri elementi che denotavano sicuramente la conoscenza da parte della moglie della situazione debitoria del marito, considerando per esempio che il ricorso per la separazione era stato depositato soltanto cinque giorni prima della stipula del contratto di compravendita e sussistevano numerose altre risultanze probatorie circa la *scientia damni* in capo alla donna, in forza dell'interrogatorio formale espletato, delle modalità di pagamento del prezzo della compravendita ritenute dubbie, della notevole sperequazione tra il prezzo indicato nell'atto ed il valore del bene, come accertato dal CTU, ed altro.

Inoltre, la circostanza che fosse stato pagato un prezzo, peraltro circostanza non pienamente provata, non escludeva la validità dell'azione revocatoria, atteso che ciò che importava, non era il pagamento o meno della cifra ed in quale entità, ma piuttosto la conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dell'Amministrazione Fiscale.

Infine del tutto irrilevante era la tutela della famiglia, in quanto ormai per giurisprudenza costante, il creditore non può essere pregiudicato dalle motivazioni soggettive del trasferimento di proprietà e, dunque, l'azione revocatoria era assolutamente e legittimamente esercitabile anche in tal caso.

Per inciso, la Corte Suprema condannava il ricorrente alle spese legali per un importo di oltre Euro 30.000,00, nonché al pagamento del doppio contributo.

Per completare questo quadro vanno tuttavia ricordate, riportandoci sempre in concreto alle sentenze, quelle decisioni che viceversa non accoglievano l'azione revocatoria, pur in presenza del trasferimento di proprietà in favore della donna.

Ciò avviene normalmente allorché la parte interessata dimostri l'assoluta mancata conoscenza, non potendosi operare, in presenza di una prova contraria, alcuna presunzione, circa la situazione economica del marito soprattutto allorché il trasferimento di proprietà riguardi la casa coniugale, seppure di ingente valore.

Il Tribunale di Roma, per esempio, con sentenza n. 7634/2018 respingeva la domanda avanzata dalla banca di revocatoria nei confronti della moglie, nonostante l'importante immobile,

costituente la ex casa coniugale, fosse stato trasferito alla stessa dal marito con rilevanti debiti, tra cui quello per cui la banca procedeva.

Nel caso specifico i coniugi erano separati consensualmente e, pochi mesi dopo, non avendo fatto fronte il marito al pagamento delle somme dovute per il mantenimento del figlio e della moglie, quest'ultima notificava atto di precetto e faceva iscrivere ipoteca per il proprio credito (per un rilevante importo pari alla somma di tutti gli assegni dovuti per la vita probabile della moglie e per il figlio, fino alla probabile autonomia economica di quest'ultimo) sul 50% di tale casa di proprietà del marito.

Successivamente i coniugi, d'accordo, si rivolgevano al Tribunale con istanza di modifica delle condizioni ed ivi stabilivano che la parte di casa del marito venisse trasferita alla moglie, procedendo immediatamente dopo al rogito notarile.

La banca esperiva subito il procedimento per la revocatoria dell'atto, trascrivendo la citazione sull'immobile, eccependo che si trattava sostanzialmente di una farsa posta in essere artatamente dai coniugi al fine di salvare la casa dal rilevante valore e sostenendo che la moglie comunque non potesse ignorare i rilevanti debiti del marito.

Il Tribunale, stante la copiosa documentazione che faceva legittimamente presumere violenti contrasti fra marito e moglie, riteneva di ammettere le prove richieste da quest'ultima. I testimoni confermavano che non poteva esservi alcuna conoscenza da parte della moglie della situazione debitoria, in quanto i coniugi si erano separati di fatto molto tempo prima della presentazione del ricorso per separazione e, a parte le risultanze anagrafiche, il marito aveva abbandonato da tempo l'alloggio comune.

Ciò, peraltro, prima che la banca attivasse la richiesta di rientro dei debiti del marito, debiti tenuti nascosti alla moglie, a quanto dichiarato dai testimoni escussi e, comunque, non conoscibili stante la mancata convivenza di fatto.

Mancando quindi la dimostrazione della *scientia damni* il Tribunale respingeva la domanda della banca.

Va comunque accentuato, per l'avvocato che debba difendere il cliente in questi frangenti, come, in ogni caso, allorchè la questione concerna la ex casa familiare, sia norma di comune prudenza, far pronunciare sempre dal Tribunale preventivamente l'assegnazione della casa alla moglie, e trascrivere tale provvedimento presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Ciò in quanto in tal maniera, anche ipotizzando l'esecuzione forzata da parte del creditore, in sede di pignoramento e vendita, sicuramente questi troverà estrema difficoltà nel rinvenire sul mercato interessati all'acquisto all'asta. Infatti costoro, dopo la trascrizione dell'assegnazione della casa coniugale opponibile *erga omnes* acquisirebbero soltanto la nuda proprietà del bene, mentre l'uso dell'immobile rimarrebbe, grazie al preventivo provvedimento di assegnazione del Tribunale, in favore della moglie.

È facile comprendere come per il creditore sia estremamente difficile rinvenire sul mercato un acquirente il quale, acquisita la nuda proprietà del bene, non avrebbe alcuna certezza circa il recupero concreto dell'immobile, che potrebbe rimanere in uso in favore della moglie anche vita natural durante.